

deve svolgere la propria attività con la finalità di risolvere il processo. Infatti, la consulenza tecnica, così come ogni altro elemento portato alla cognizione del giudice, concorre a comporre il quadro probatorio solo in presenza di un adeguato nesso causale, come in una sorta di caleidoscopio in cui si forma un'immagine definita. Un esame autoptico può essere sufficiente a determinare la causa del decesso, non certo tutte le circostanze dell'uccisione di un animale. La ricognizione all'interno di un allevamento consente di accertare che sia stato violato il benessere animale o di applicata la legge sul farmaco, non necessariamente l'individuazione di tutti i soggetti coinvolti. Le analisi di laboratorio verificano la presenza di carne di cavallo nel ripieno di lasagne industriali, ma non l'elemento soggettivo del dolo o della colpa da parte del titolare della produzione alimentare.

Talvolta la perizia del consulente può rivelarsi più o meno fondamentale ai fini di un procedimento giudiziario, nel senso che può, da sola, essere sufficiente a fornire al giudice gli elementi necessari a determinare le risultanze probatorie.

NELLA PRATICA

Facciamo un paio di esempi. Il proprietario di un animale accusa il veterinario di non aver precocemente diagnosticato una determinata malattia, precisando che il danno derivato alla qualità di vita dell'animale è stato di grande rilevanza, tenuto conto che, se la diagnosi fosse stata meno tardiva, il conseguente intervento chirurgico sarebbe stato meno demolitore. Supponendo che la CtU disposta dal giudice dimostri che per quel genere di patologia l'intervento chirurgico è il medesimo ad ogni stadio della diagnosi, ecco che si delineerebbero tutti gli elementi per la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria formulata dal propieta-

rio dell'animale.

Passiamo ad un altro caso. Il proprietario di un cavallo cita in giudizio il proprietario di un altro cavallo, ospitato nella medesima scuderia, sul presupposto che il proprio animale, risultato positivo ad un ceppo di herpesvirus, sia stato contagiato dall'altro cavallo. La CtU disposta dal giudice dimostra che entrambi i cavalli sono positivi allo stesso ceppo, ma non come sia avvenuto il contagio. In tal caso, a meno che il giudice non disponga di ulteriori elementi di prova, dovendo ritenere la CtU esaustiva solo in parte, non potrà che rigettare la domanda.

Si comprende bene come il consulente sia in realtà un ausiliario del giu-

dice e non una figura a se stante del procedimento giudiziario. È dal giudice che riceve l'incarico, è al giudice che chiede eventuali chiarimenti ed integrazioni dei quesiti ed è sempre al giudice che relaziona sulle risultanze ottenute. Ai periti di parte è fatto obbligo di collaborare con lui. Concorre alla decisione del giudice e, come il giudice, è super partes, al di sopra di quelle parti cui compete l'onere di cercare ed esibire i mezzi di prova. François- Emmanuel Fodéré, medico e botanico morto nel 1835 all'età di 71 anni, era solito dire ai giovani studenti che la scienza è l'applicazione della conoscenza all'amministrazione della giustizia. Nulla da eccepire. ■

SANZIONI DISCIPLINARI NEL PUBBLICO IMPIEGO

NON È VIETATO ARMARSI DI SGABELLO DINANZI ALLE INGIURIE DI UN COLLEGA

Il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione disciplinare irrogata a un medico che - provocato da un collega particolarmente ingiurioso - ha tentato di colpirlo con uno sgabello dell'ambulatorio.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Le discussioni sul posto di lavoro, si sa, sono all'ordine del giorno. Tuttavia, a volte, queste discussioni assumono le sembianze di vere e proprie baruffe, ricche di offese, spintoni e sgabelli impropria-

mente branditi come arma, con buona pace dei reciproci doveri di rispetto e colleganza.

Questo è lo scenario che ha visto coinvolti due medici di un reparto di una struttura ospedaliera in provincia di Venezia: a seguito della lite, il responsabile del procedimento disciplinare dell'azienda ospedaliera comminava nei confronti del medico che



aveva tentato di colpire il collega con uno sgabello girevole, la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di 1/10 di una mensilità, per la durata di sei mesi. A seguito di reclamo da parte del medico sanzionato al Collegio arbitrale di disciplina, la riduzione dello stipendio veniva ridimensionata e fissata nella misura di 1/10 della mensilità per la durata di un mese.

Non contento del ridimensionamento della sanzione, il medico proponeva ricorso al Tar Veneto, chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare.

A parere del ricorrente, la sanzione era censurabile sia sotto il profilo procedimentale, dato che la stessa era stata originariamente comminata dal responsabile del procedimento senza che questo avesse prima trasmesso gli atti alla Commissione disciplinare, competente, a norma di legge, ad esprimere una preventiva valutazione dei fatti addebitati al dipendente nel caso di adozione di sanzione che vada oltre la mera censura, sia sotto il profilo sostanziale, nei termini di travisamento dei fatti, posto che nella valutazione degli eventi non si era minimamente te-

nuto conto del comportamento offensivo dell'altro medico.

Tuttavia il Tar Veneto, con sentenza n. 1100/2005, respingeva l'impugnazione proposta dal medico il quale prontamente proponeva appello al Consiglio di Stato.

Finalmente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4860/2014, depositata in cancelleria il 29 settembre 2014, ha accolto tutte le censure proposte dal medico ricorrente, sia quelle relative alle irregolarità procedurali del procedimento disciplinare, sia quelle relative al mancato accertamento dell'esatta dinamica dei fatti del litigio.

Difatti, dopo aver annullato in toto la sanzione inflitta al medico con la delibera del Direttore Generale dell'azienda ospedaliera per aver accertato il vizio procedimentale dedotto dall'appellante, il Consiglio di Stato ha comunque proceduto a riesaminare la dinamica della vicenda, accertando così il travisamento dei fatti operato sia dal responsabile del procedimento disciplinare, che dal Tar Veneto.

Il Giudice amministrativo infatti, riportando l'intera dinamica della lite, come emersa dall'istruttoria svolta dal collegio arbitrale, ha sottolineato come il medico sanzionato fosse sta-

to pesantemente ingiuriato dal suo collega, che infatti lo accusava di essere scarsamente capace ed ignorante proprio mentre stava effettuando la visita ad un paziente che, sentite tali accuse, se ne andava via, rinunciando alla terapia che il medico ingiuriato si accingeva a praticare; a tale episodio seguiva una breve e concitata discussione, durante la quale il secondo medico continuava ad inveire e offendere il medico ricorrente, il quale, ad un certo punto, esasperato, aveva tentato di brandire contro di lui uno sgabello girevole, con una mossa del tutto inutile data la stazza molto più robusta del collega, che, con una semplice spinta, lo buttava fuori dal proprio ambulatorio, facendogli perdere l'equilibrio e facendogli conseguentemente sbattere rovinosamente la testa contro lo spigolo di un armadietto dell'ambulatorio.

Data l'effettiva dinamica della vicenda, il Consiglio di Stato non ha dunque ritenuto condivisibili le conclusioni del giudice di prime cure, per cui il ricorrente avrebbe tentato di colpire con uno sgabello il collega, ponendo in essere una reazione del tutto sproporzionata rispetto agli insulti e al comportamento dello stesso. ■